

Redatto in collaborazione con lo Studio BTA di Milano, in data 04/01/2024

Le plusvalenze generate dalla cessione di metalli preziosi da parte di contribuenti **persone fisiche** sono tassate in quanto rientranti nella categoria dei c.d. “redditi diversi” assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 26% così come disciplinato dal combinato disposto degli articoli 67 e 68 del TUIR.

Al riguardo, si segnala che, a tal fine, sono da considerarsi metalli preziosi:

- i metalli preziosi non lavorati (come, ad esempio, i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni e i granuli);
- i metalli preziosi venduti sotto forma di monete.

Pertanto, non generano plusvalenza le cessioni di metalli preziosi lavorati come, ad esempio, i gioielli. La previsione normativa, infatti, risponde all’esigenza di attrarre a tassazione soltanto le plusvalenze che riflettano il valore del metallo, o delle monete coniate con detto metallo, e non anche quelle che discendono dalla sua lavorazione.

La determinazione della plusvalenza avviene secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 68 del TUIR in base al quale: *“Le plusvalenze [...] sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione [...]. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. [...] Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze”*.

A partire dal 1° gennaio 2024, qualora non sia possibile documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari all’intero corrispettivo percepito. L’art. 1 co. 92 lett. c) della L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) ha, infatti, eliminato – in mancanza di documentazione – la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria del 25% del corrispettivo percepito.

8853 S.p.a.

Sede legale e punto vendita | Registered office and store: Via Mazzini, 16 - 20123 Milano

Stabilimento | Factory: Via Pitagora 11 20016 Pero (MI)

www.8853.it E-mail: 8853@8853.it P.E.C. | CEM: 8853@legalmail.it Tel. | Ph.: +39 028853-1

Partita IVA | Tax ID Codice fiscale | Fiscal code Reg.Imp. | Commercial Register: 10684110157

R.E.A. Milano | C.R.N. Milan: 1397562 Capitale sociale | registered capital: € 1.100.000 iv


Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Mario Villa Holding S.r.l.

8853.it | bancovilla.it | orovilla.com | 88labware.com | 88dent.com

certificati
certifications



Si riporta di seguito uno schema di sintesi.



Le predette plusvalenze sono tassate in capo alle persone fisiche secondo il principio di cassa. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente cedente i metalli preziosi percepisca delle somme a titolo di acconto, occorre tenere presente che gli acconti non sono imponibili nell'anno in cui vengono incassati, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Pertanto, se è stato stipulato un contratto preliminare in cui è previsto il versamento di un acconto nel 2023 e la stipula del contratto definitivo di cessione nel 2024, le somme incassate come acconti saranno totalmente imponibili nell'anno 2024 se non sarà possibile documentare il costo di acquisto sostenuto.

Le plusvalenze così realizzate devono essere indicate nel Quadro RT del Modello Redditi Persone fisiche. Inoltre, in caso di detenzione diretta all'estero (ovvero senza l'intervento di un intermediario residente) è necessario compilare – ai fini del monitoraggio fiscale – il Quadro RW del Modello Redditi Persone fisiche mentre non è dovuto alcun versamento dell'IVAFE (imposta dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio).

Per completezza, si segnala che le plusvalenze realizzate in capo a **persone giuridiche** concorrono alla determinazione del reddito d'impresa quali ricavi imponibili da assoggettate a tassazione per competenza secondo le aliquote IRES ed IRAP in vigore.

Il presente contributo non ha carattere di parere in quanto prodotto a mero titolo informativo.

8853 S.p.a.

Sede legale e punto vendita | Registered office and store: Via Mazzini, 16 - 20123 Milano

Stabilimento | Factory: Via Pitagora 11 20016 Pero (MI)

www.8853.it E-mail: 8853@8853.it P.E.C. | CEM: 8853@legalmail.it Tel. | Ph.: +39 028853-1

Partita IVA | Tax ID Codice fiscale | Fiscal code Reg.Imp. | Commercial Register: 10684110157

R.E.A. Milano | C.R.N. Milan: 1397562 Capitale sociale | registered capital: € 1.100.000 iv

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Mario Villa Holding S.r.l.

8853.it | bancovilla.it | orovilla.com | 88labware.com | 88dent.com

certificati
certifications

